

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21689 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: ACIERNO MARIA
Data pubblicazione: 06/09/2018

ORDINANZA

sul ricorso 6157-2016 proposto da:

S.A..... SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA NORD SPA 07244730961, FALLIMENTO S.A.....SRL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 10/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto da SA..... s.r.l. contro Equitalia Nord s.p.a. a causa della nullità della procura alle liti rilasciata all'estero e non autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.

Nello specifico, il difensore della reclamante aveva dichiarato di proporre querela di falso in relazione alla procura alle liti rilasciata dalla propria assistita nella parte in cui indicava in Nizza il luogo di sua sottoscrizione, essendo stata la stessa rilasciata in realtà nel territorio del comune di Sanremo.

La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la proposizione della querela di falso, sia perché incompatibile con la natura deformalizzata del giudizio di reclamo sia perché diretta verso un documento della stessa parte istante ma ha affermato la nullità della procura in quanto la stessa, essendo stata rilasciata all'estero, non

avrebbe potuto essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché il potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione E. K. in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Sa...in liquidazione, affidandosi a due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o la falsa applicazione degli art. 115 c.p.c. a art. 24 Cost. nonché degli art. 221, 213, 224, 225, 226 in relazione all'art. 18 I.fall. In particolare si contesta la dedotta incompatibilità del giudizio di querela di falso con quello di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e la dichiarata intrinseca inammissibilità della querela perché diretta verso un documento della parte istante, essendo il mezzo finalizzato a contestare la veridicità di atti fidefacienti.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 182, comma secondo, c.p.c., nonché dell'art. 83, comma terzo, c.p.c..

In merito all'art. 182, comma secondo, c.p.c. così come modificato dalla legge n. 69/2009, afferma il ricorrente che, in più circostanze, la giurisprudenza della Suprema Corte ha voluto privilegiare l'effettiva *ratio* della certificazione della procura quale strumento di garanzia dell'autografia del mandante, realizzando una giustizia sostanziale non legata a prescrizioni di mera forma.

Alla luce di tale orientamento è stato introdotto un dovere in capo al giudice di ordinare il rinnovo della procura nulla.

In merito alla violazione dell'art. 83, invece, si afferma che tale norma non prevede espressamente una sanzione per il vizio di autenticazione fatta all'estero da un difensore italiano.

Si ritiene di dover esaminare, per ragioni di priorità logica il secondo motivo.

Esso è manifestamente fondato.

Il vizio lamentato determina l'invalidità della procura rilasciata all'estero (Cass. 25434 del 2014) ma non l'inesistenza della stessa. Ne consegue la sanabilità del vizio alla luce dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. novellato, applicabile *ratione temporis* (la causa è stata istaurata in data successiva al 4/07/2009). La Corte di appello, dunque, è venuta meno al dovere imposto dalla norma di assegnare alle parti un termine per sanare il vizio della procura alle liti, in quanto qualificabile

come produttivo della nullità della procura rilasciata (Cass.8174 del 2018; 25434 del 2014) e non dell'inesistenza della stessa.

L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del primo.

Il provvedimento impugnato in conclusione deve essere cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, perché provveda anche spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese processuali del presente giudizio alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2018

Il Presidente

(Dr. Andrea Scaldaferrì)